



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 AMANTEA

(COMUNI DI AMANTEA, AIELLO CALABRO, BELMONTE CALABRO, CLETO, FIUMEFREDDO BRUZIO, LAGO, LONGOBARDI, SAN. PIETRO IN AMANTEA, SERRA D'AIELLO)

Sede Legale Amantea C.so Umberto CAP 87032 - Tel.0982/ 4291

Sede Operativa San Pietro in Amantea 87030 L.go Santa Maria delle Grazie

Sito web istituzionale: <https://www.distrettosocialeamantea3.it/>

pec: udp.ats3amantea@asmepec.ite - **mail:** udp.ats3amantea@gmail.com

Prot. n. 262/Prov. JUDC/ del 25.10.2019.

A

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Già Funzionario Responsabile in materia di HCP

AMANTEA

protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

segreteria generale@pec.comune.amantea.cs.it

e, p.c.

SINDACI DISTRETTO - LORO SEDI -

INPS - COSENZA

direzione.provinciale.cosenza@postacert.inps.gov.it

INPS - CATANZARO

direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: Rendicontazione progetto HCP 2017 - 3° e 4° Trimestre 2017 e 1° e 2° Trimestre 2018. Riferimento nota INPS del 29.8.2019. **SPESE GESTIONALI. INFORMATIVA**

Con la nota in oggetto, l'INPS Regionale, all'esito "*di ulteriori controlli effettuati sulle spese rendicontate*", ha avuto modo di verificare, tra l'altro, "*la non giustificabilità*" degli importi liquidati, nei trimestri verificati, allo sportello sociale HCP. L'Istituto Sociale, ha ritenuto che, a fronte di un massimale complessivo erogabile per la gestione dello sportello previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), pari ad **€ 1.726,40 mese complessivi**, il funzionario responsabile, ha **liquidato somme pari ad € 14.894,25 mese complessivi**. Poiché la differenza tra le somme è **abnorme** e tenuto conto che i rilievi (insieme a quelli per gli ausili già fatta oggetto di altra nota a parte) dell'Istituto Previdenziale hanno avuto per conseguenza il blocco dei trasferimenti delle somme da conferire ai soggetti erogatori delle prestazioni integrative, con grave pregiudizio per le liquidazioni stesse, lo scrivente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di piano, chiamato a gestire questa delicata materia, formula la presente, per chiedere, se non sia il caso di ritirare o quantomeno rivedere gli atti oggetto di contestazione (recanti, tutti, anche il parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria), per parificarli ai parametri di legge, evitando conseguenze dall'esito incerto per gli attori in campo, soprattutto se, ma di questo non ha precisa contezza, le somme sono state già erogate ai destinatari.

Ai fini di cui sopra lo scrivente ha potuto rilevare che le determine con cui sono state liquidate le spese gestionali allo sportello sociale, al netto dei rilievi fatti dall'INPS, giusti o sbagliati che siano, non contengono, come presupposto di legalità, atti autorizzativi da cui sia possibile, quanto meno, rilevare e valutare la

motivazione (intesa come iter logico seguito dal soggetto che adotta l'atto), le ore da dedicare allo sportello con allocazione tra mattina e pomeriggio (art. 7, co. 1 lett. a) dell'accordo), queste ultime oltre il normale orario di lavoro (per 5 giorni e non sei), istituto giuridico applicato alle prestazioni liquidate, il titolo di professionalità posseduto, visto che le informazioni e la consulenza dello sportello sociale riguardavano non informazioni generiche ma "tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza", con il relativo parere contabile e assunzione dell'impegno di spesa, reso poi, sugli atti di liquidazione.

Ma, nemmeno gli atti di liquidazione hanno colmato le, or ora, viste lacune. Infatti, leggendo le determine di liquidazione, appare risibile il riferimento alla composizione dello sportello (se fossero stati 10 avrebbero chiesto all'INPS di raddoppiare i 70 euro?). Ed è da ritenere fuori luogo il riferimento all'art. 6, co. 3 dell'accordo che assegna, per tutte le spese (e attività) gestionali, un contributo unico massimo, pari ad € 70,00 mese a utente/beneficiario.

Utilizzare questo comma come autorizzatorio (e giustificativo), a liquidare tutta la somma assegnata, (solo) al personale dello sportello sociale, previsto dal successivo art. 7, per le attività di cui al comma 1 lett. a) e, entro precisi limiti, anche lett. d), che fa riferimento alla rendicontazione delle attività, per le quali l'INPS riconosce ben 30 ore per ogni rendiconto, senza peraltro criteri regolativi, che nella Pubblica Amministrazione sono precetto vincolante, per erogare qualsivoglia beneficio al personale dipendente, oltre lo stipendio, in un sistema dove vige il principio della onnicomprensività, costituisce una libera (per non dire arbitraria) interpretazione che non trova nessun riscontro né fattuale, né normativo, né pattizio.

Né a diversa conclusione porta il richiamo ai raggiunti obiettivi "prefissati nell'accordo sottoscritto con l'INPS".

Anzitutto l'accordo sottoscritto parla di gestione delle prestazioni integrative da parte del soggetto partner dell'INPS e non di obiettivi specifici prefissati a favore di chicchessia. Inoltre gli obiettivi (assegnabili solo ai dirigenti o responsabili di servizio), devono essere preventivamente e specificamente determinati, fatti oggetto di pesatura e assegnati, coagulati in un formale atto e successivamente essere fatti oggetto di valutazione. Nulla di tutto questo è dato riscontrare negli atti di liquidazione.

A margine delle considerazioni che precedono, ritiene utile ricordare che l'INPS trattiene, a recupero, per il titolo in questione l'intero importo risultante dalle determine di liquidazione per spese sportello sociale (4 trimestri: 3° e 4° 2017 e 1° e 2° 2018 acconto compreso) cioè € 178.731,00 ed è in attesa di potere riconoscere quanto ritiene dovuto (€ 1.726,40 mese oltre a 30 ore per ogni rendiconto caricato) sulla base di "idonea documentazione comprovante l'attività svolta". Oltre a detta somma l'Istituto Previdenziale trattiene (a recupero) l'importo di € 62.100,00 per ausili carenti di documentazione (Cfr. nota prot. 257 del 21.10.u.s., già inviata) per un totale di € 240.831,00 oltre a quelli maturati e maturandi come a dire che, se applica lo stesso metro di valutazione, l'INPS tratterrà, se conferiti agli interessati, l'ulteriore importo di € 76.230,00 somma che fa riferimento alle spese per lo sportello sociale del 3° e 4° trimestre 2018, già liquidati con determine del responsabile del servizio n. 432/2019 del 12.3.2019 e n. 674/2019 del 30.4.2019.

Anche per le spese gestionali, una eventuale credibile contestazione all'INPS, non può prescindere da un minuzioso esame della documentazione esistente per verificare il limite di non esattezza dei suoi assunti. Verifica che avrebbe dovuto costituire onere primo e immediato di chi ha operato le liquidazioni. Perché, come già detto, l'INPS può anche recedere dalla sue decisioni (sempre entro il limite dalla stessa fissato e riconoscibile - € 1.726,40 mese complessivi - , giammai per gli importi non riconoscibili e già liquidati), ma spetta a chi ha gestito provare che sbaglia, con inoppugnabili prove normative e documentali, se esistenti, e non generiche asserzioni ed affermazioni apodittiche, per come finora avvenuto (cfr. nota di risposta del responsabile del servizio alla nota degli otto sindaci).



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO